

una metodologia comunemente accettata quale il tasso interno di rendimento o il valore attuale netto, del rendimento dell'investimento ovvero di una comparazione parametrica (*benchmarking*) dell'investimento medesimo;

d) l'operazione avvenga a condizioni di parità (pari passu) con gli altri investitori.»;

«2-ter La partecipazione acquisita ai sensi del comma 2-bis deve essere:

a) acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal "criterio dell'operatore in un'economia di mercato" di cui alla Comunicazione 2016/C 262/01;

b) di minoranza;

c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 (cinque) anni.»;

m) all'art. 13, comma 4, dopo la parola «investimenti» sono aggiunte le seguenti: «e da dividendi relativi alle partecipazioni detenute»;

n) all'art. 14, comma 4, dopo la parola «investimenti» sono aggiunte le seguenti: «e da dividendi relativi alle partecipazioni detenute»;

o) all'art. 17, comma 1, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, ovvero di 10 milioni di euro per gli interventi in favore di PMI attuati nell'ambito del regime di aiuti di cui all'art. 19, comma 1,»;

p) all'art. 19, comma 1, dopo le parole "grandi imprese" sono inserite le seguenti: «ovvero per le PMI qualora sia previsto un intervento del Fondo di importo superiore a 10 milioni di euro».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione di quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) che entrano in vigore a partire dall'annualità 2023, si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso e, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati, alle istanze già presentate per le quali non sia stata ancora adottata dal soggetto gestore la delibera di approvazione del programma di ristrutturazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1067

22A06076

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 28 luglio 2022.

Individuazione delle delegazioni sindacali che partecipano ai procedimenti negoziali per la definizione degli accordi per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO


PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visti gli articoli 137, per il personale non direttivo e non dirigente e 227, per il personale direttivo e dirigente, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, in cui si prevede che i relativi procedimenti negoziali intercorrano tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale rispettivamente del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, il comma 1, dell'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 (ora 137) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2 e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 35 (ora 137). A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione...»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, il comma 1 dell'art. 24 che testualmente recita: «Il Dipar-



timento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 81 (ora 227) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione.»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che posseggano «una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.», e, inoltre, statuisce che «il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato» e che «il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento al solo dato associativo, ottenuto dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2021, all'amministrazione dal personale non direttivo e non dirigente e dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, che le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle trattative riguardanti il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo;

Vista la nota prot. 12885, del 20 giugno 2022, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, all'esito della procedura prevista dagli articoli 41 e 24 dei citati decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2021 del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale all'on. prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale il Ministro per pubbli-

ca amministrazione è stato delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), ad esercitare le funzioni in materia di «lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche»;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente

La delegazione sindacale, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2022 -2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

- CO.NA.PO.;
- FNS CISL;
- UIL PA VV.F.;
- FP CGIL VV.F.;
- CONFSAL VV.F.

Art. 2.

Organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente

La delegazione sindacale di cui all'art. 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

- FNS CISL;
- UIL PA VV.F.;
- FEDERDISTAT VV.F. E F.C.;
- CONFSAL VV.F.;
- CO.NA.PO.;
- FP CGIL VV.F.;
- AP VV.F.;
- S.I.N. DIR. VV.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il Ministro: BRUNETTA

22A06075

